

SUL CONCETTO DI DIRITTO NEL PENSIERO DI GAETANO LO CASTRO*

CARLOS JOSÉ ERRÁZURIZ M.

PAROLE CHIAVE: Gaetano Lo Castro KEYWORDS: Gaetano Lo Castro

SOMMARIO: 1. Osservazioni preliminari. — 2. Il mistero del diritto e la giustizia. — 3. Il rapporto del diritto con Dio e con l'uomo. — 4. Il diritto nella Chiesa. — 5. Notazioni conclusive.

1. OSSERVAZIONI PRELIMINARI

DI regola le raccolte di studi di un medesimo autore vanno salutate con favore, perché facilitano la consultazione complessiva della sua opera. Tali pubblicazioni acquistano poi uno speciale valore aggiuntivo qualora vengano curate dallo stesso autore, che provvede a organizzare gli scritti, a rivederli nella misura del necessario, a preparare eventualmente delle introduzioni che mettano in luce le chiavi di lettura dell'insieme. E ancor più utili risultano queste collezioni quando il pensiero sottostante è dotato di solida unità, ed inoltre non si dispone di una fonte alternativa sufficientemente globale. Tutto ciò si verifica in questi tre volumi del professor Gaetano Lo Castro, ai quali peraltro ben si addice il nome di trilogia, in quanto in ognuno di essi si presenta lo stesso *leitmotiv* con diverse angolature e problematiche specifiche. D'ora in poi disponiamo di uno strumento idoneo per accedere molto più agevolmente alle fondamenta della sua intera produzione giuridica. Occorre ringraziare l'autore per il lavoro compiuto, ed altresì congratularsi con il Professor Rinaldo Bertolino, come direttore della collana, perché ancora una volta ha saputo venire incontro a una vera necessità scientifica.

La lettura di questi contributi è stata per me un'occasione per confermare le mie impressioni precedenti: nella voce inconfondibile dell'autore la ricerca del rigore intellettuale è inseparabile da un'autentica passione per la verità; il lavoro da giurista si apre costantemente all'universalità dell'essere; l'ampiezza dell'orizzonte culturale, che comporta il ricorso a tutte le fonti che parlano del diritto (dalla scienza giuridica, canonica e civile, fino alla filosofia

* Intervento nella presentazione alla Pontificia Università della Santa Croce, il 25 ottobre 2012, della trilogia di Gaetano Lo Castro su *Il mistero del diritto* (Giappichelli, Torino 1997-2012). Le citazioni fanno riferimento al numero del volume e alle pagine.

e alla teologia, senza trascurare la letteratura) non è mai mera erudizione né abbellimento estrinseco; l'andamento del suo tipico stile, caratterizzato tra l'altro dalla frequenza dei periodi lunghi, diventa veicolo per coinvolgere nel senso della ricchezza e della complessità del reale; e questo senso si fonda non su inutili complicazioni mentali bensì su un realismo profondamente consapevole di quanto il reale superi la nostra ragione. Per leggere Lo Castro è indispensabile una certa dose di pazienza, ma una volta che ci si inserisce nel suo discorrere, esso risulta anche gradevole. Non posso dimenticare il vero piacere intellettuale che mi procurò la sua monografia sulle prelatore personali, un tema ben circoscritto ma nel quale vi è tutta la sua personalità di studioso. E la presente trilogia dei volumetti, come egli li chiama con modestia non affettata, mi ha fatto rivivere la stessa esperienza.

Oltre alla riprova di tutto ciò, la presente opera mi è servita specialmente per meglio comprendere ed assaporare l'unità del pensiero, la quale si rispecchia perfettamente nel titolo scelto: *Il mistero del diritto*. Unità non significa indebita semplificazione, agli antipodi dello spirito dell'autore, ma tensione verso l'autentica semplicità, inseparabile dal vero. Più elevata è la contemplazione della realtà meno idee si usano per afferrarla, giacché si adotta la prospettiva davvero principale.¹ Nel mio intervento intendo prendere quale filo conduttore proprio l'idea centrale dell'opera, ossia la nozione di diritto che essa presuppone e mette continuamente in gioco. Certamente ci sarebbero altri filoni, anch'essi molto rilevanti, da esplorare: si pensi al rapporto tra il diritto e Dio, oppure alla relazione tra il diritto e la persona umana. Ci si potrebbe anche soffermare sul problema concernente il posto del diritto nella Chiesa. Ebbene, mi pare, e mi auguro di poterlo mostrare in seguito, che questi ed altri approcci siano da ricondurre a quello fondamentale, indicato dallo stesso autore, particolarmente nel titolo della trilogia, e anche nella prefazione del primo volume e nell'introduzione del terzo.

2. IL MISTERO DEL DIRITTO E LA GIUSTIZIA

Il mistero del diritto: ecco in estrema sintesi l'autopresentazione dell'idea capitale. L'accostamento tra i concetti di mistero e di diritto è piuttosto inconsueto, anzi potrebbe sembrare insanabilmente contraddittorio. Una qualche relazione del diritto con il mistero – ad es. del diritto al servizio del mistero della Chiesa – la si può ammettere facilmente, purché ovviamente si abbia il senso della trascendenza. Ma l'affermazione di Lo Castro è più radicale: il diritto è mistero; e questa posizione può apparire eccessiva. Infatti, com'è possibile che uno strumento umano costituisca una realtà che trascenda l'uomo stesso? Ciò non comporta una confusione tra l'umano e il divino?

¹ È una convinzione presentata con vigore da J. BALMES, *El criterio*, cap. XVI, § 7, a partire dalla dottrina di San Tommaso d'Aquino.

A questo punto occorre cedere la parola all'autore, il quale esordisce nel primo volume con una tripla tesi fondamentale. In primo luogo, «il diritto è mistero se considerato come un trascendentale dell'essere umano. Come dato empirico, viceversa, il diritto potrà costituire un problema (o porre problemi) ma non un mistero, una realtà che racchiude e propone verità e profili trascendenti l'uomo, che possono essere sondati ed indagati, ma mai del tutto penetrati e compresi» (1, 1). In secondo luogo, si precisa ulteriormente «il primo e il più essenziale aspetto del mistero del diritto: la norma si impone all'uomo, ed è percepita come "diritto", se è ed appare espressione di una realtà assoluta, trascendente la norma stessa; solo per questa realtà la norma diventa "diritto", al quale l'uomo sente di potersi e di doversi assoggettare, di potere rimettere la propria libertà, senza che la sua dignità non solo non sia sminuita, ma resti al contrario affermata» (1, 2). La terza tesi precisa di più quell'assoluto: «Ma cos'è questo assoluto che fa della regola il "diritto", l'assoluto in che si concreta il diritto; l'assoluto che dovrebbe emergere dalla regola particolare; quell'assoluto verso cui l'uomo deve ubbidienza senza avvertire costrizione, verso cui l'uomo dirige la propria coscienza e la propria azione a volte oltre la regola o contro la regola? Questo assoluto, come vedremo, prende il nome di giustizia. Esso rappresenta propriamente il mistero del diritto, per sciogliere il quale l'uomo si impegna nella ricerca del significato ultimo e più profondo della propria vita di relazione o di uno dei suoi più importanti profili» (1, 2).

Ma se il mistero del diritto consiste nella giustizia, non si avverte in questo approccio la tendenza a farli diventare sinonimi? Difatti alcune volte "il Diritto", contrariamente agli usi italiani più abituali, viene scritto dall'autore con la maiuscola, e viene così quasi identificato con la giustizia. Nel cercare di chiarire questo rapporto, premetterei che il pensiero di Lo Castro rifugge da rigidi schematismi concettuali, secondo un'ottica d'indole sapienziale, lontana da ogni sistematica razionalistica. D'altra parte, vi è una distinzione che aiuta ad intendere le sue vedute: egli più volte insiste sulla dualità tra il piano empirico e il piano trascendente. Lo stesso diritto può essere visto in questi due modi: «Di fronte alla diffusa convinzione che il diritto altro non sia se non la norma empirica, in quanto legge, in quanto cioè prodotta dalla volontà autoritativa del potere (nello Stato, ed anche nella Chiesa), sta dunque l'idea che il diritto non è veramente tale se non è giusto, se, in altri termini, non affermi la giustizia e ad essa non conduca; e che primo compito del potere è dunque di assoggettarsi a questa, di inchinarsi al mistero del diritto e della giustizia, di non pretendere che sia da ritenere giusta qualunque norma per il fatto che esso la abbia voluta o sia riuscito ad imporla» (1, 9-10). Mi pare che con il riferimento alla giustizia si indichi direttamente l'assoluto che sottende l'intera realtà giuridica, mentre con il nome di diritto si intenda piuttosto alludere alla realtà empirica del fenomeno giuridico in

quanto essa è vitalmente legata all'assoluto della giustizia. In questo senso, la chiusura del diritto alla giustizia lo degrada fino al punto di non essere più vero diritto: «Il diritto, infine privato del suo mistero, desacralizzato, secolarizzato, non è più un'ideale da servire, una meta da raggiungere, ma decade a strumento empirico per il perseguimento di fini pur essi empirici» (I, 7). «E come negare che la crisi del diritto, che travaglia la società contemporanea, è dovuta anche al fatto che gli uomini anonimi comuni, e forse anche gli interpreti qualificati, abbiano perduto il nord della giustizia» (I, 166).

Sarebbe però assai sbagliato concludere che il nostro autore, situandosi nell'assoluto dell'idea di giustizia, non valorizzi la componente empirica della vita giuridica. Il suo intento è precisamente il contrario: evidenziare e potenziare la componente di giustizia che esiste in ogni fenomeno autenticamente giuridico. A questo proposito, deve essere ricordata una delle sue idee più tipiche, concernente il diritto come esperienza giuridica. Direi che proprio la coscienza del diritto come trascendentale dell'essere umano gli consente di superare il positivismo normativista, l'equazione cioè tra diritto e norma positiva che, malgrado tante confutazioni, continua ad essere dominante nel pensiero giuridico del nostro tempo.

Cediamo ancora la parola all'autore: «Le presenti pagine sono dominate anche dall'idea che il fenomeno giuridico non è solamente, né precipuamente, il comando, la norma, e neppure l'“ordinamento” nel quale le regole sono organizzate in sistema, siccome usualmente s'intende, ma è l'intera “esperienza giuridica”, cui certo vanno ascritti i comandi, ma come parte di un tutto assai più complesso; dall'idea, in altri termini, che il diritto non si dà in sé, ma esiste soltanto come vita giuridica, la quale si risolve in esperienza giuridica e si svolge non soltanto, e forse neppure principalmente, nelle sedi di legiferazione, ma nelle aule dei tribunali, negli uffici burocratici, nel fitto tessuto delle relazioni intersoggettive di cui è composta la vita umana, regolata dalle norme, ma ispirata in primo luogo dal superiore criterio della giustizia» (I, 13-14). E come afferma in un altro luogo: «tutto sta a non identificare *norma* e *diritto* (*normatività* e *giuridicità*), il diritto essendo dato solo da norme giuste (e certe), e pertanto soltanto come tali propriamente giuridiche; tutto sta a pensare che il diritto, componente indefettibile della condizione umana, vive nell'orizzonte sostanziale della *giustizia*, anziché in quello formale della prescrizione normativa: donde la sua essenziale problematicità» (III, 42).

Si noti come viene superata la solita contrapposizione tra diritto e vita, secondo la quale il diritto, pur avendo naturalmente molteplici nessi con la vita, non è in se stesso vita. Tale visione è una conseguenza ineludibile del normativismo, che separa la nozione del diritto dall'esperienza e dalla vita, concependolo come una sorta di sovrastruttura che esiste come tale nel mondo ideale di un dover essere non fondato sull'essere. Si noti altresì

la portata dell'esperienza giuridica che viene presa in considerazione, non limitata a quella che scorre nell'alveo ufficiale dei processi e delle procedure formalizzate. Senza disconoscere la speciale rilevanza di queste espressioni della vita giuridica, il discorso abbraccia l'intero tessuto delle relazioni umane in quanto non solo vengono regolate dalle norme ma si ispirano alla giustizia. L'uomo assume così a vero soggetto del diritto, essendo il diritto «patrimonio comune di tutti gli uomini» (I, 15).

Ad uno sguardo superficiale Lo Castro potrebbe apparire come un teorico le cui speculazioni sul diritto hanno poco a che vedere con la pratica giuridica. Il giurista positivo, per usare quest'espressione poco felice che rispecchia però tanto bene tutto un modo d'intendere il diritto, non avrebbe nessun interesse a queste considerazioni a prima vista lontane dai suoi interessi caratteristici, sia operativi sia scientifici. Invece, sono convinto che in queste pagine si possano trovare luci essenziali per affrontare tutte le questioni del mondo del diritto, anche perché la trattazione rimane sempre specificatamente giuridica, fedele al suo oggetto proprio, visto e nella sua misteriosità e nella sua realizzazione nell'esperienza. Oserei pertanto affermare che Lo Castro è veramente pratico, non certamente perché esamini questioni puntuali allo scopo di risolvere determinati casi, ma perché offre un contributo per impostare adeguatamente qualsiasi problema. La sua teoria non esce mai dall'orizzonte giuridico, fondendolo ad esempio con quello politico o morale, per cui il giurista autentico, quello che non si chiude nel sistema delle norme positive, troverà molta ispirazione in quest'opera.

Pur essendo il diritto e la giustizia intimamente compenetrati, rimane una dualità che permette di rendere conto della complessità della realtà giuridica, evitando sia una assolutizzazione astorica sia una riduzione meramente empirica. In questa cornice non può sorprendere che venga predicato del diritto il concetto di strumento: esso viene esplicitamente presentato come «lo strumento adeguato per l'attuazione del giusto» (II, 10). Ma siccome le esigenze del giusto «affondano le loro radici nel mistero dell'uomo libero (espressione del mistero stesso di Dio), la loro conoscenza non potrà mai essere perfetta o esaustiva, né potrà mai appagarsi dei risultati raggiunti, che saranno piuttosto sempre provvisori. In breve: nella sua più riposta essenza il Diritto è un valore problematico che si attua nella storia, se problematico è individuare il "suum" oggetto della giustizia; se non si vuole lasciare tale compito all'arbitrio di chi detiene il potere ("al più forte")» (II, 11).

In questo approccio il carattere problematico del diritto non è semplicemente quello connesso all'esplicitazione e armonizzazione del sistema normativo empirico; è invece un tratto essenziale che si lega alla sua misteriosità, vale a dire al suo essenziale nesso con la giustizia. Molto ricorrente in Lo Castro è la sottolineatura del fatto che nel divenire del diritto non si riesce mai a raggiungere compiutamente la meta della giustizia, rimane sempre

una tensione verso un obiettivo che non si lascia afferrare compiutamente quale possesso definitivo. Alla radice di quest'autentica umiltà del sapere vi è un vero realismo, secondo il quale «non il concetto è fondamento della realtà, ma la realtà del concetto» (II, 151). Sarebbe perciò fuorviante scambiare la consapevolezza della problematicità della nostra conoscenza del diritto e della giustizia con qualsiasi forma di scetticismo o relativismo: anzi, è proprio la coscienza e dell'assoluto e dei nostri limiti ad ispirare una concezione che cerca continuamente di adeguarsi al mistero del diritto nella sua specificità giuridica, nella sua complessità e grandezza (cfr. I, 16).

Nei concetti di diritto e di giustizia adoperati dal nostro autore si contiene un'intera metodologia giuridica, che distingue e collega costantemente il piano empirico e quello trascendente, la storia umana e l'assoluto. Leggiamo un esempio di applicazione di questo metodo: «Ora cosa c'è di divino nella proposizione umana che si assume contenere diritto divino? Non è certo attribuibile a Dio la sanzione prevista dall'uomo per il mancato rispetto del valore divino tutelato; né sono a Dio imputabili le altre conseguenze ipotizzabili nella concreta esperienza giuridica umana; ma non è neppure attribuibile a Dio la traduzione in termini normativi umani del valore divino che la prescrizione vuole proteggere. La prescrizione "non uccidere", esistente in tutte le esperienze giuridiche, è la trascrizione in termini normativi umani del valore divino della vita umana, è il modo umano d'intendere e di proteggere tale valore (...)» (I, 50-51). Come ribadisce più avanti, «qui non si tratta in alcun modo di sminuire la forza della prescrizione che propone un valore divino, quanto di affermare la trascendenza di tale valore rispetto alle categorie normative terrene, la sua specifica normatività, la storicità (vale a dire: il condizionamento alla difettività dell'uomo) del diritto, infine la sua radicale misteriosità; una misteriosità che non è solo del c.d. diritto divino, ma pure del c.d. diritto umano, perché tutto il diritto, come del resto l'intera esperienza giuridica, direttamente o indirettamente (attraverso l'uomo) riguarda Dio e la sua opera» (I, 54-55).

3. IL RAPPORTO DEL DIRITTO CON DIO E CON L'UOMO

Non a caso il primo capitolo del primo volume della trilogia s'intitola «Il mistero del diritto divino» (I, 19-62). A differenza di tante trattazioni incentrate sul rapporto tra diritto divino e diritto umano, questo saggio si occupa prevalentemente del diritto divino in se stesso. La risposta, presentata mediante un'analisi assai articolata, va al cuore della questione: «Immergersi nel mistero di Dio è il fine supremo della conoscenza umana, ed è dunque la regola che deve guidare la conoscenza del diritto divino, che altro non è se non lo stesso Dio; le norme empiriche per l'azione scaturiranno indirettamente, come corollari della conoscenza di Dio» (I, 41). Nel pensiero di Lo Castro, il

diritto viene sempre preso nella totalità delle sue manifestazioni, includendo certamente il diritto nella Chiesa, ma senza limitarsi ad esso. Non fa eccezione la presentazione del diritto divino, quale «problema universale», per cui esso non può essere ristretto alla Chiesa, ma riguarda «l'intera esperienza giuridica e l'uomo in quanto tale, non soltanto in quanto credente» (I, 50). In questo senso, il problema del diritto divino consiste nel «vivere l'esperienza giuridica, in modo da rispettare i valori divini connotanti misteriosamente l'intera realtà umana, nel suo aspetto naturale ed in quello soprannaturale, raccolti o non raccolti che siano in una formula normativa» (I, 49).

Questa comprensione del diritto divino porta a cogliere la presenza del divino nell'umano, e di conseguenza l'indole misteriosa dell'uomo e anche di tutte le creature. Neanche è casuale che la raccolta si concluda con uno studio su «il mistero del processo e il giudizio» (III, 223): in questo settore, visto spesso in chiave meramente tecnica, di puro artefatto, si può e si deve scorgere l'uomo e quindi Dio. L'intera creazione è poi misteriosa: «l'uomo non riesce a penetrare e ad intendere in modo compiuto neppure l'essere delle cose naturali, le quali, per qualche aspetto, sono anch'esse misteriose, perché anch'esse partecipano del mistero di Dio, sono divine» (I, p. 36).

Dicevo che lo scritto sul diritto divino, che – sia detto per inciso – è un capolavoro destinato a rimanere come espressione singolarmente matura dell'accostamento della canonistica del nostro tempo a tale difficile argomento, non è incentrato sul rapporto tra diritto divino e diritto umano. Ma proprio perché il punto focale è lo stesso diritto divino, si getta molta luce su tale rapporto: «il c.d. problema del diritto divino consiste, per l'uomo, nell'identificare le vie attraverso le quali egli può portare in Dio, nel mistero divino, il diritto di cui egli stesso vive ed ha responsabilità; un diritto che è in sé umano, pur trattandosi sempre di profili direttamente o indirettamente riferibili a Dio, e che, per traslato, possiamo chiamare divino, se ed in quanto rifletta il diritto divino. Ciò naturalmente suppone la convinzione per cui l'uomo senza Dio non esiste, e quanto di più da lui si allontana, tanto più egli perde d'umanità; che il diritto umano avulso da Dio in realtà non è diritto; ma anche la persuasione che non vi sono due sistemi giuridici contrapposti, che possono fregiarsi alla pari del titolo di diritto, ma vi è un solo diritto, come vi è una sola giustizia, e che tanto più tale diritto, tale giustizia, sono diritto e giustizia, quanto più essi fanno di divinità» (I, 42-43).

In queste pennellate sul rapporto tra il diritto e Dio è già emerso più volte quello tra il diritto e l'uomo, il che riflette un pensiero in cui il mistero di Dio e il mistero dell'uomo sono inseparabili, sia sul piano naturale che su quello soprannaturale. La persona umana occupa senz'altro un posto fondamentale in questa visione del diritto, e lo si avverte specialmente dai lavori consacrati alla persona, inclusi nella parte II del volume II: «La persona nella Chiesa» (II, 97). Eppure questa concezione antropologica è sempre costitu-

tivamente teologica, è impregnata del senso del mistero di Dio creatore e redentore. Ne deriva che la stessa antropologia è metafisica, come si evince da queste parole: «nell'uomo, come essere in relazione, e nella libertà che lo connota, il diritto trova il suo metafisico fondamento, sia il suo profondo significato, sia la causa motiva e finale della sua conoscenza (*ubi homo, ibi ius*). Esso è propriamente un trascendentale dell'essere umano, nel senso che l'uomo non può essere pensato indipendentemente da una connaturata esigenza di giustizia e dal diritto che serve ad affermarla. In tal senso si parla di basi antropologiche del diritto. Secondo tale concezione il diritto non è monopolio del legislatore che statuisce le norme (o della società cui per traslato sono attribuite), né di chi applica le norme, ma è patrimonio comune di tutti gli uomini, tutti gli uomini essendo chiamati a vivere "*secundum ius*", che è come dire: a vivere secondo giustizia, naturalmente con le diverse responsabilità e funzioni che a ciascuno competono» (II, 8-9).

4. IL DIRITTO NELLA CHIESA

Non occorre in questa sede dimostrare il valore della vasta produzione di Gaetano Lo Castro come canonista e come ecclesiastico. Il suo pensiero, specie quello contenuto nella presente trilogia, sembra però continuamente andare oltre tali discipline, e muoversi in una sfera d'indole fondamentale. Nel contempo potrebbe aversi l'impressione, per quanto riguarda in particolare la canonistica, che questo discorso, tutto incentrato sul diritto e la giustizia nella sua massima ampiezza, interessi poco al canonista, attento alla sua specificità intraecclesiale. In proposito si potrebbe osservare che l'autore mostra un'acuta sensibilità per le questioni più tipiche del diritto ecclesiale (si pensi ad es. al saggio sui laici, interamente rielaborato per questa pubblicazione: cfr. II, 153- 184), e tiene costantemente presente la sua specificità materiale e il suo inserimento nell'economia soprannaturale della salvezza in Cristo.

Vi è però un'altra risposta che tocca direttamente il nucleo del problema. Infatti, il mistero del diritto e della giustizia rappresenta una questione estremamente importante per i cultori del diritto canonico, semplicemente perché quest'ultimo è davvero diritto. L'autore, da profondo conoscitore ed amante del diritto nella Chiesa, avverte l'esistenza di una crisi al riguardo, al cui superamento egli vorrebbe contribuire. In effetti, egli ritiene «doveroso ricordare che molte trattazioni giuridiche canoniche, soprattutto nella modernità, hanno preferito e preferiscono rimanere racchiuse in un loro particolarismo concettuale, ritenuto consono alla peculiarità della società considerata (la Chiesa); esse così non si sono contentate di studiare e di evidenziare tali indubitabili peculiarità, ma hanno rivendicato, talvolta con qualche eccesso sul piano speculativo, l'autonomia del diritto ecclesiale,

in ogni caso legandolo alla società cui è relativo, e non all'uomo ed alle sue esigenze primarie – esigenze che si dispiegano nella Chiesa, come in qualsiasi società, e che tuttavia, come più volte detto, la trascendono –; con un duplice non apprezzabile risultato: di isolare il diritto della Chiesa dall'universo giuridico di cui da sempre fa parte e che esso stesso ha potentemente contribuito a costruire; di smarrire in tal modo la visione unitaria del diritto; quella visione che caratterizzò la scienza giuridica sia canonica sia civile nel periodo aureo tardo medievale della sua evoluzione, e che tanto potrebbe ancor oggi tornare utile per aiutare l'uomo a recuperare quanto ha perduto di libertà, di dignità, in breve: di centralità, nei moderni organismi sociali» (III, 10-11).

Sull'argomento andrebbe preso in considerazione il lucido capitolo VI del volume I su «Scienza giuridica e diritto canonico» (I, 195 ss.). Basti ora una citazione, presa dal capitolo III dello stesso volume «Il diritto della Chiesa. Il diritto nella Chiesa», in cui si mette ulteriormente in luce il fondo della questione: «Quando si negasse al diritto della Chiesa la sua coestensività con la natura umana, che ha pur sempre radici divine, si renderebbe estrinseca la Chiesa e il suo messaggio di salvezza alla condizione dell'uomo (rendendo, oltre tutto, insignificante l'affermazione secondo la quale il diritto di natura, col diritto divino positivo, rappresenta l'elemento fondante dell'ordinamento ecclesiale); in fin dei conti, si concepirebbe la storia della redenzione come slegata dalla storia della dimensione naturale dell'uomo, come svolgentesi su un piano alieno rispetto a questa, comunicante con essa solo dall'esterno, e non, per come è, intimamente congiunta con essa (riflesso, benché imperfetto, della connessione, nell'unica persona di Cristo, della natura divina e dell'umana)» (I, 102).

5. NOTAZIONI CONCLUSIVE

Potrei concludere questa breve presentazione del filone principale del pensiero di un vero maestro, della cui proiezione nel futuro sono molto convinto. Vorrei però aggiungere due notazioni, secondo me d'obbligo in questo contesto.

In primo luogo, mi viene in mente una grata conversazione con il prof. Lo Castro, in un'aula di questo palazzo mentre si svolgeva un Convegno della nostra Facoltà. Il tema era semplicemente «cos'è il diritto»? E lui, che ha dedicato una vita a questa domanda, s'interessava al mio approccio, e con quest'atteggiamento nei confronti del più giovane mi insegnava molto. Mi piace continuare qui quel dialogo, premettendo che, come si sarà potuto immaginare facilmente, la mia sintonia con le sue vedute è molto profonda. Perciò posso aggiungere che, a mio parere, il suo realismo nel concepire il mistero del diritto e il suo rapporto con la giustizia, con tutte le conse-

guenze che comporta sul piano teorico e pratico, può trovare un ottimo complemento nell'affermazione secondo cui il diritto non è essenzialmente una realtà al servizio o in funzione di ciò che è giusto, ma è ciò che è giusto. Ritengo che per questa via, che non è mia ma si ricollega al *tó dikaion* aristotelico, allo *ius suum* della definizione ulpiana di giustizia, all'*ipsa res iusta* tomista, si riesca ad impostare più adeguatamente il rapporto tra diritto e giustizia, la sutura tra il piano empirico e quello trascendentale. Nella formulazione da me proposta, ciò che è giusto non è più l'assoluto in sé, come avviene in Lo Castro, e pertanto, per dirlo in termini scolastici, non è un concetto trascendentale, ma predicamentale; esso però sta ad indicare il luogo dove si realizza in modo prioritario l'assoluto nell'ambito dell'esperienza giuridica, e cioè i beni della persona umana in quanto le sono dovuti dagli altri (in questo modo ad es. è la stessa vita umana nell'ambito naturale, o sono gli stessi beni della parola di Dio e dei sacramenti nell'ordine soprannaturale, a costituire dei diritti, in quanto appartengono a una persona ed un'altra è tenuta a rispettarli o darli). D'altronde, sono convinto che questa concezione del diritto come ciò che è giusto risulti pienamente compatibile con le intuizioni fondamentali di questa trilogia: la connessione del diritto con l'assoluto, la sua misteriosità e conseguente problematicità, il nesso sostanziale con l'uomo, la non riduzione alla dimensione normativa e l'apertura all'intera esperienza giuridica.

In secondo luogo, in questa sede non posso fare a meno di un sia pure molto breve riferimento al legame che unisce il prof. Lo Castro con la nostra Facoltà. La sua presenza a Roma costituisce uno di quei fattori provvidenziali che ci sostengono dall'inizio della nostra vita accademica. È un aiuto efficace e discreto, completamente disinteressato. Il suo consiglio e stimolo, il suo apprezzamento del nostro lavoro, la sua stessa figura di giurista e di canonista veramente dedicato ad una scienza del diritto rigorosa ed aperta alla trascendenza, la sua collaborazione fattiva in vari modi, in particolare nell'ambito delle nostre pubblicazioni, e anzitutto nella rivista «*Ius Ecclesiae*», sono altrettanti motivi di profonda gratitudine e di cordialissimo affetto.